

# Le responsabilità soggettive nella filiera dei rifiuti (nota a Cass. pen. n. 13363/2012)

✓ Vincenzo Paone

## La massima

**Corte di cassazione penale, sez. III, sentenza 10 aprile 2012, (ud. 28/02/2012), n. 13363**

*Pres. S. Mannino - Est. A.M. Alfredo Maria Lombardi - Ric. Brambilla*

*Emerge dall'esame degli artt. 188, 193 e ss. del D. Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.*

## Un tema delicato

Un tema delicato al centro di numerose sentenze emesse dalla suprema Corte in questi ultimi mesi è quello della responsabilità dei soggetti inseriti a vario titolo nel ciclo dei rifiuti.

In una di queste decisioni (Cass. 10 aprile 2012, n. 13363, Brambilla) si afferma testualmente che

«Ai sensi dell'art. 178 del D.Lgs. n. 152 del 2006 la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano. Emerge dall'esame degli artt. 188, 193 e ss. del D.Lgs n. 152 del 2006 che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento».

Questa presa di posizione è largamente condivisibile. Tuttavia, per evitare equivoci e applicazioni acritiche del

principio formulato (1), è bene approfondire alcuni aspetti rilevanti del problema.

Prima di inoltrarci in questa analisi, è opportuno dare conto della fattispecie oggetto della sentenza Brambilla, anche per apprezzare l'aderenza dell'affermazione teorica svolta dalla Corte rispetto al caso concreto.

Ebbene, gli imputati erano accusati del reato di cui agli artt. 110 e 53 *bis* D.Lgs. n. 22/1997 contestato sotto il profilo di avere conferito rifiuti speciali in impianti privi di autorizzazione in quanto scaduta. In sede di ricorso per cassazione, i ricorrenti sostenevano, tra l'altro, che la prova della loro consapevolezza in ordine alla scadenza dell'autorizzazione degli impianti di destinazione non poteva

### Note:

✓ Magistrato

(1) La sentenza (si veda già in questa *Rivista*, 2012, 10, 877) è stata commentata con toni entusiastici da Santoloci, *La cassazione conferma la «responsabilità a catena» tra tutti i soggetti attivi nel circuito dei rifiuti*, in *www.dirittoambiente*, che ha osservato

«Un principio di diritto che ci sembra chiaro e non può dare spunto a dubbi. In pratica la Cassazione conferma ancora una volta la «responsabilità a catena» dentro il sistema del ciclo dei rifiuti, escludendo che un soggetto attivo possa autoesonerarsi dal controllo attivo e passivo in ordine alle precedenti e successive fasi del ciclo. E questo è un principio basilare per esorcizzare lo «scaricabarile» di responsabilità che spesso è il cavallo di battaglia di chi delinque nel circuito dei rifiuti in modo permanente e seriale e crede di poterla fare franca solo invocando una presunta «responsabilità limitata» che sarebbe prevista dalla norma».

farsi derivare dai formulari di identificazione dei rifiuti recanti numerose modifiche o correzioni e inoltre che tale conoscenza era stata erroneamente desunta dall'obbligo, previsto dall'art. 4 regolamento di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di verificare che il destinatario dei rifiuti sia munito delle prescritte autorizzazioni, in quanto la violazione di tale obbligo non comporta l'automatica applicazione di sanzioni.

Orbene, la Cassazione ha replicato che gli imputati non erano responsabili del mero omesso controllo dell'esistenza e validità delle autorizzazioni delle quali dovevano essere in possesso i siti di conferimento dei rifiuti, ma avevano la piena consapevolezza che dette autorizzazioni erano inesistenti o scadute di validità. Tale conclusione, secondo quanto risultava dalla sentenza di merito, si fondava sulle risultanze di intercettazioni telefoniche e di altre operazioni di controllo della polizia giudiziaria che avevano verificato conferimenti di rifiuti avvenuti in modo clandestino. In questo contesto, i FIR erano indicati in sentenza quali elementi indiziari della strumentalità delle correzioni al fine di effettuare i conferimenti nei siti privi di autorizzazione.

Come appare chiaro, dunque, la condanna degli imputati non si è basata tanto sull'enunciato principio della **responsabilizzazione** di tutti i soggetti che si occupano della gestione dei rifiuti, quanto, e principalmente, sul fatto che tutti erano perfettamente a conoscenza della illiceità delle operazioni poste in essere.

Gli imputati, insomma, versavano in dolo (2) ed è evidente che in questa ipotesi si riduce grandemente la questione delle responsabilità in relazione alla sorte intermedia o finale dei rifiuti perché chi interviene nella loro circolazione, ben sapendo che l'attività è illegittima, risponde pienamente dei reati alla cui realizzazione fornisca il proprio apporto materiale.

Ciò posto, il nostro obiettivo è quello di approfondire la questione delle responsabilità soggettive in relazione alle violazioni penali sostenute dalla colpa e non dal dolo.

## Le violazioni penali in materia di rifiuti

Preliminarmente occorre accennare in primo luogo al tipo di reati che possono venire in evidenza nel settore della gestione dei rifiuti (3), con uno sguardo rivolto alla loro realizzazione monosoggettiva e concorsuale, e in secondo luogo alle forme dell'elemento soggettivo necessario per l'imputazione della condotta.

In relazione al primo profilo, il discorso è alquanto semplice. In ossequio ad un'impostazione generale nella materia ambientale, anche nel settore dei rifiuti il D.Lgs. n. 152/2006 ha modellato le fattispecie criminose in massima parte come contravvenzioni. Infatti, l'unico delitto è quello di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. n. 152/2006).

Ebbene, tenendo anche presenti le violazioni più ricorrenti nella pratica quotidiana, riconducibili alle disposizioni di cui all'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006, notiamo che, salvo eccezioni (come ad esempio quelle di cui ai commi 2, 5, 6), tra gli elementi costitutivi del reato spicca quello per cui l'attività è punita se svolta in assenza o in contrasto con un titolo abilitativo.

Nel 1° comma, infatti, si punisce chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione o nel comma 3 si punisce chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata (4).

La norma non distingue tra rifiuti propri e rifiuti prodotti da terzi sicché il produttore dei rifiuti è senz'altro imputabile del reato di cui al comma 1 (e, ovviamente, di quello previsto dal comma 3) se trasporta, smaltisce o recupera i propri rifiuti.

Ma, a parte questa ipotesi, solitamente l'autore del reato di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 256 si identifica in colui che effettua abusivamente una o più delle fasi o operazioni di gestione dei rifiuti prodotti da terzi.

Ed è soprattutto (5) rispetto a queste tipologie contravvenzionali che si pone il problema del possibile concorso di persone diverse dall'autore tipico del reato.

Difatti, la maggior parte delle sentenze della Suprema Corte si è occupata proprio della responsabilità del produttore/detentore dei rifiuti che affidi a terzi non autorizzati la gestione dei propri rifiuti (6). Al riguardo, apriamo

### Note:

(2) In effetti, il delitto di traffico illecito di rifiuti ammette solo la forma dolosa e perciò non stupisce affatto che la Cassazione abbia ribadito l'esistenza della prova di questo elemento soggettivo del reato.

(3) In questa sede prendiamo in considerazione solo i reati di parte speciale, mentre non ci occupiamo delle fattispecie comuni previste dal codice penale applicabili anche agli episodi di inquinamento, come, ad esempio, l'ipotesi del cd. disastro ambientale (artt. 434/449).

(4) Entrambe le disposizioni impiegano il pronome «chiunque» per individuare l'autore del reato e ciò fa pensare che il reato sia comune (in questo senso è la giurisprudenza della Cassazione). Noi siamo invece dell'opinione che il reato del comma 1, come quello del comma 2, sia «proprio», vale a dire riferibile solo a soggetti che possiedono una determinata qualifica rappresentata, nella specie, dall'essere esercenti una delle attività di gestione dei rifiuti enunciate dal legislatore. *Nulla quaestio*, invece, per la contravvenzione di realizzazione o gestione di una discarica: si tratta effettivamente di un reato comune. Sulla tematica, si veda:

- Paone, *Il reato di gestione abusiva dei rifiuti è un reato proprio o comune?* (nota a Cass. pen. n. 23971/2011), in questa Rivista, 2012, 1, pag. 29.

(5) Senza perciò escludere l'ipotesi di un concorso di persone nella gestione abusiva dei rifiuti da parte di soggetti diversi rispetto al produttore dei rifiuti.

(6) Si veda:

- Cass. 7 novembre 1990, Polimeno, *Giust. pen.*, 1991, II, 403; Cass. pen., 1992, 1209;

- Cass. 19 febbraio 2003, Battaglino, *Ced Cass.*, rv. 224249;

- Cass. 1 aprile 2004, Ingra, *Ced Cass.*, rv. 228798;

- Cass. 7 novembre 2007, Zanatta, *Foro it.*, 2008, II, 397;

(segue)

una parentesi. Infatti, talora, il Supremo Collegio (7), per fondare la responsabilità del produttore dei rifiuti, anziché far leva sulle norme in tema di concorso di persone nel reato, ha imboccato la scorciatoia di invocare il concetto di «coinvolgimento», e cioè di responsabilizzazione di tutti i soggetti coinvolti nel ciclo dei rifiuti, propugnando altresì l'esistenza di una «posizione di garanzia» di cui sarebbe titolare il produttore dei rifiuti.

La tesi suscita non poche perplessità (8) perché la posizione di garanzia si prospetta a livello teorico solo quando occorre individuare chi deve agire per impedire il verificarsi di un evento (art. 40, comma 2, c.p.).

Ma nel nostro settore non vi è spazio per configurare una siffatta posizione perché, anche a voler estendere il concetto di mancato impedimento di un **evento** al mancato impedimento di un reato (compresi quelli formali, privi cioè di evento in senso naturalistico), è difficile il richiamo alla posizione di **garante** in base alla seguente considerazione che reputiamo risolutiva.

Il produttore dei rifiuti, infatti, non ha il dovere di impedire la commissione di reati da parte di terzi. La normativa non stabilisce che il produttore di rifiuti debba attivarsi, debba cioè tenere una condotta attiva (questa, infatti, è l'essenza dell'obbligo di garanzia), per scongiurare che il terzo commetta un reato, consistente, ad esempio, nel movimentare rifiuti senza autorizzazione o nel violare altrimenti la disciplina di settore (9). Al produttore dei rifiuti, è sufficiente limitarsi a non consegnare i rifiuti ad un soggetto non abilitato per evitare che costui commetta il reato (10).

Ciò chiarito, la questione della responsabilità di ciascuno degli altri soggetti, distinti dal produttore, inseriti nella filiera dei rifiuti non presenta particolari problemi nel senso che il trasportatore, lo smaltitore, il recuperatore e il commerciante/intermediario sono gli autori della contravvenzione di cui al comma 1 dell'art. 256 (o di altre analoghe fattispecie criminose). La loro responsabilità è diretta e pertanto non vi è alcun bisogno di invocare le norme sul concorso di persone nel reato per coinvolgerli in sede penale.

In questo quadro, una considerazione va svolta in merito all'affermazione contenuta nella sentenza Brambilla secondo cui tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento.

Queste ultime proposizioni, infatti, suscitano alcuni dubbi.

In primo luogo, non è configurabile la partecipazione *a posteriori* ad un reato già consumato perché il concorso - materiale o psichico - deve sempre precedere l'esecuzione dell'illecito o al più esprimersi nel corso della fase esecutiva. Pertanto, chi riceve rifiuti da un soggetto

non autorizzato, non concorre nella contravvenzione commessa dal primo (neppure per adesione psicologica),

### Note:

(continua nota 6)

- Cass. 19 dicembre 2007, n. 6101, Cestaro, *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2009, 197;
- Cass. 15 gennaio 2008, n. 7461, Fontebasso, *Dir. e giur. agr. e ambiente*, 2009, 52,

le più recenti:

- Cass. 18 giugno 2009, n. 30395, Marusyak, in questa *Rivista*, 2010, 374 (concorrono nel reato di trasporto abusivo di rifiuti gli amministratori dell'azienda che incaricano un proprio dipendente di effettuare detta attività, pur avendo la relativa autorizzazione scaduta, e il soggetto che materialmente esegue il trasporto per aver omesso di accertare l'esistenza della autorizzazione prima di effettuare il trasporto);
- Cass. 15 dicembre 2011, n. 6648, Pierini, *ivi*, 2012, 774 (il conferimento di terre e rocce da scavo in un sito non autorizzato a ricevere detta tipologia di rifiuti determina la penale responsabilità, quali concorrenti nel reato di cui all'art. 256, 1° comma, D.Lgs. n. 152/2006, di chi conferisce e di chi riceve i rifiuti senza che rilevi che tale soggetto non eserciti professionalmente l'attività di gestione di rifiuti);
- Cass. 16 febbraio 2012, n. 8018, Celino, *ibidem*, 2012, 10, 876 (il detentore dei rifiuti risponde in concorso con i terzi non autorizzati cui abbia incautamente affidato lo smaltimento dei rifiuti stessi).

(7) Come nella sentenza Brambilla o in Cass. 7 novembre 2007, Zanatta, *Foro it.*, 2008, II, 397.

(8) In effetti, si ha la sensazione che si ricorra alla figura del «garante» per alludere genericamente al fatto che le norme impongono ai soggetti, a vario titolo coinvolti nella filiera dei rifiuti, di evitare l'inquinamento causato da scorrette forme di smaltimento degli stessi.

Al riguardo, vale sempre la pena ricordare le lucide parole di Cass. 22 settembre 2004, Lilli, *Foro it.*, 2005, II, 465:

- «...è tradizionale l'affermazione che ogni soggetto che interviene nello smaltimento degli stessi ha il dovere di accertarsi che colui al quale sono consegnati i materiali per l'ulteriore fase di gestione sia fornito della necessaria autorizzazione, sicché in caso di omesso controllo egli ne risponde penalmente a titolo di concorso. A fondamento di questa conclusione si richiama la norma dell'art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 22/1997... nonché la norma di cui all'art. 10, comma 1, stesso decreto legislativo...esistono altre ragioni di principio, ancor più importanti e dirimenti, per escludere che dalle norme citate possa dedursi una posizione di garanzia a carico del committeente. Si allude al principio di tassatività e a quello di responsabilità personale in materia penale, il cui rispetto è imposto, sia pur genericamente, dalla stessa succitata disposizione dell'art. 2, comma 3. Secondo il principio di tassatività, come sottolinea un'autorevole dottrina, la fonte legale (ma anche contrattuale) dell'obbligo di garanzia deve essere sufficientemente determinata, nel senso che deve imporre obblighi specifici di tutela del bene protetto. Esulano perciò dall'ambito operativo della responsabilità per causalità omissiva ex art. 40, cpv., c.p. gli obblighi di legge indeterminati, fosse pure il dovere costituzionale di solidarietà economica e sociale (art. 2 Cost.), che costituisce il generale fondamento costituzionale della responsabilità omissiva, ma per sé stesso non può essere assunto a base delle specifiche responsabilità omissive dei singoli reati».

(9) In senso diverso, Prati, *La responsabilità del produttore dei rifiuti tra dibattito giurisprudenziale e novità legislative*, in questa *Rivista*, 2005, 564, sostiene «l'esistenza di un obbligo di attivarsi positivamente per evitare la commissione di illeciti da parte del soggetto a cui i rifiuti vengono affidati per lo smaltimento, e/o del soggetto che compie materialmente (ma nell'interesse del produttore) le attività dalle quali i rifiuti si generano».

(10) V. in argomento

- Paone, *Il produttore di rifiuti e le sue responsabilità per l'illecito smaltimento*, in questa *Rivista*, 2001, 648.

ma, ove sia a sua volta non autorizzato, realizza una autonoma fattispecie di reato.

In secondo luogo, anche l'ipotesi di una corresponsabilità di ciascun soggetto della filiera per l'operazione posta in essere dal soggetto successivo, va rivisitata.

Infatti, chi consegna i rifiuti, di cui abbia la disponibilità, ad un terzo non autorizzato, può trovarsi alternativamente in una situazione di personale illegalità (perché, ad esempio, non è autorizzato o perché i rifiuti non corrispondono a quelli oggetto del titolo) e pertanto risponderà del reato di svolgimento di attività abusiva direttamente realizzata; oppure può trovarsi in una condizione di regolarità (formale e sostanziale) e perciò, quando conferisce i rifiuti al terzo non autorizzato, la sua situazione è parificabile a quella già esaminata del produttore (cioè partecipa con la sua condotta al reato del terzo).

### La colpa nella gestione dei rifiuti

Passiamo ora all'elemento soggettivo del reato che deve accompagnare la condotta obiettivamente non conforme a legge.

Cominciando anche questa volta dal «produttore iniziale», osserviamo che la sua responsabilità per il comportamento irregolare del soggetto al quale conferisce i rifiuti (trasportatore o titolare dell'impianto di trattamento) non potrà mettersi in discussione tutte le volte in cui egli sia in dolo e cioè abbia piena consapevolezza della condizione di illegittimità in cui versa il soggetto al quale vengono affidati i rifiuti e, più in generale, abbia completa consapevolezza dell'irregolarità dell'intera fase di gestione dei rifiuti.

All'infuori dell'imputazione del reato a titolo di dolo, la responsabilità del soggetto richiede almeno la colpa (11). Come si è già detto, la costante giurisprudenza ha sostenuto che il produttore ha il dovere di accertarsi che colui al quale consegna il materiale per l'ulteriore fase di gestione sia fornito della necessaria autorizzazione sicché l'omesso controllo sulla sussistenza di tale requisito comporta la sua responsabilità per colpa.

La conclusione è ineccepibile giacché l'art. 188 D.Lgs. n. 152/2006 dispone che il produttore deve affidare i rifiuti a soggetti «autorizzati» e perciò il suo principale obbligo è proprio quello di verificare l'esistenza del titolo abilitativo in capo al soggetto al quale sono conferiti i rifiuti.

Ma l'art. 188 stabilisce anche che il produttore debba compilare correttamente il formulario di identificazione. Al riguardo, va detto che la corretta classificazione del rifiuto è a carico del produttore il quale è responsabile per l'omessa o erronea classificazione.

Anche se l'obbligo di procedere alla cd. caratterizzazione di base risulta sancito soltanto in alcune specifiche norme (12), tuttavia, non vi è dubbio che si tratti di una regola di condotta da osservare in ogni caso perché le

caratteristiche dei rifiuti devono essere sempre preventivamente conosciute per garantire la circolazione e il trattamento finale degli stessi in condizioni di legalità e sicurezza.

Tornando ora alla posizione del produttore del rifiuto e a quanto sancito dall'art. 188, costui si libera da responsabilità ove riceva il formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero, alla scadenza del predetto termine, abbia provveduto a dare comunicazione alla provincia della mancata ricezione del formulario.

Nell'analizzare le responsabilità degli altri operatori per lo scorretto o illegale smaltimento dei rifiuti, va evidenziato che ciascun soggetto della filiera deve garantire che la circolazione e il trattamento dei rifiuti avvengano nel rispetto delle regole formali e sostanziali dettate in materia.

Ne deriva che chiunque svolga attività in questo settore deve essere munito di titolo abilitativo e correlativamente movimentare soltanto i rifiuti compresi in detto titolo.

Perciò, il «ricevente» dovrà controllare i formulari di identificazione dei rifiuti con la relativa documentazione onde verificare la conformità delle caratteristiche dei rifiuti alle prescrizioni della propria autorizzazione, procedendo, se del caso, alle necessarie verifiche analitiche delle caratteristiche del rifiuto ricevuto.

Invero, l'esecuzione di analisi chimiche non è obbligato-

#### Note:

(11) L'ultimo comma dell'art. 42 cod.pen. sancisce l'indifferenza del dolo o della colpa come forme di colpevolezza, ma è necessario che una delle due sussista.

(12) Si vedano:

- l'art. 2, D.M. 3 agosto 2005 (definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica) che prevede che la caratterizzazione dei rifiuti, al fine di determinare l'ammissibilità in discarica sia a carico del produttore; la caratterizzazione ha lo scopo di fornire informazioni fondamentali in merito ai rifiuti (tipo e origine, composizione, consistenza, tendenza a produrre percolato, possibilità di trattamento, parametri critici, ecc.) e deve essere eseguita in occasione del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo originante i rifiuti e comunque almeno una volta all'anno;
- l'art. 7, D.Lgs. n. 133/2005 (attuazione della Direttiva n. 2000/76/Ce, in materia di incenerimento dei rifiuti) che prevede che il gestore dell'impianto di incenerimento acquisisca dal produttore del rifiuto informazioni sulla composizione chimica dello stesso, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto;
- l'art. 8, D.M. 5 febbraio 1998 (Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli artt. 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22) e l'art. 7, D.M. 12 giugno 2002, n. 161 (Norme tecniche per il recupero agevolato dei rifiuti pericolosi ex D.Lgs. n. 22/1997) che stabiliscono che il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, e le analisi siano eseguite dal produttore, in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e successivamente ogni 24 mesi (12 nel caso di rifiuti pericolosi) e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione che ha originato tali rifiuti.

ria, ma è evidente che a queste ultime si dovrà ricorrere, a tutela della propria posizione, tutte le volte in cui, usando la normale diligenza, vi siano elementi per dubitare che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondano a quelle riportate nel formulario di identificazione o rientrano nei limiti della propria autorizzazione.

In giurisprudenza, è infatti ricorrente l'affermazione che il gestore di una discarica deve esercitare la massima diligenza nel controllo del materiale conferito e che non può esimersi da responsabilità facendo riferimento alle risultanze dei dati meramente cartacei (13).

Da ultimo (14), è stato ribadito che il gestore di un impianto di discarica ha l'onere di verificare la corrispondenza del rifiuto conferito alla tipologia risultante dal formulario: detto onere va assolto con tutti i mezzi idonei non potendo limitarsi ad una comparazione meramente visiva.

In conclusione, il **ricevente** sarà ritenuto responsabile per colpa se, in base alle conoscenze che aveva o che avrebbe dovuto avere, da misurare secondo il criterio dell'*homo eiusdem condicionis et professionis* (cd. agente modello), era possibile, attraverso un idoneo controllo, accertare che i rifiuti non erano **ricevibili**.

Per quanto concerne invece la fase (eventuale) della suc-

cessiva consegna a terzi (il discorso, come si può ben intendere, è analogo a quello già sviluppato per il **produttore iniziale**), è necessario un controllo di tipo **formale** sul titolo abilitativo verificando che sia stato rilasciato dall'autorità competente; che non sia palesemente contraffatto; che non sia vistosamente irregolare; che sia temporalmente valido; infine, che consenta di ricevere i rifiuti che si vogliono conferire all'impianto.

Anche in questo caso, comunque, vi è sempre il limite della diligenza esigibile nell'effettuare tali controlli: infatti, si risponde penalmente a patto che le situazioni irregolari siano riconoscibili secondo il metro dell'ordinaria diligenza e prudenza che deve possedere chi svolge attività professionale in questo settore.

#### Note:

(13) Si vedano:

- Cass. 16 marzo 2000, Busisi, *Riv. pen.*, 2000, 803;
- Cass. 19 dicembre 2007, Macor, in questa *Rivista*, 2008, 83;
- Cass. 7 maggio 2008, Boccini, *Ced Cass.*, rv. 241066;
- Cass. 29 gennaio 2009, Pinzari, in questa *Rivista*, 2010, 74.

(14) Si veda:

- Cass. 14 giugno 2011, n. 36818, Ric. Provincia Di Treviso e altri, in questa *Rivista*, 2012, 373.

## Il documento

### Corte di cassazione penale, sez. III, sentenza 10 aprile 2012, (ud.28/02/2012), n. 13363

#### Motivi della decisione

Con il primo mezzo di annullamento la difesa dei ricorrenti denuncia la nullità del giudizio di appello per violazione degli art. 420 ter, commi 1 e 2, e art. 178 c.p.p., comma 1 lett. c), con riferimento alla posizione di B.D..

Dinanzi alla Corte di appello era stata prodotta certificazione medica emessa dall'Unità sanitaria di Plovdiv (Bulgaria), attestante che l'imputato aveva subito un trattamento chirurgico in data 21.9.2011, consistito nella colecistectomia, cui aveva fatto seguito un'infezione del sito operatorio, motivo per il quale era stato sottoposto a drenaggio addominale che sarebbe stato rimosso al termine dell'infezione. Si deduce, quindi, che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che detta certificazione non attestasse un impedimento assoluto dell'imputato a comparire con palese violazione del diritto alla salute, costituzionalmente garantito.

Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia, nell'interesse di entrambi gli imputati, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione della sentenza in relazione alla affermazione di colpevolezza per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260.

Si deduce che la sentenza impugnata ha fondato la prova della consapevolezza da parte degli imputati dei provvedimenti ablativi o sospensivi delle autorizzazioni degli impianti di Milano e di Segrate della Società S. dalla compilazione dei formulari di identificazione dei rifiuti. Tali formulari, però, ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, non vengono compilati dal trasportatore, ma dal produttore o detentore dei rifiuti e, nel caso in esame, venivano compilati da un tecnico dell'azienda municipalizzata di bissonne (ASML). Illogicamente inoltre è stato desunto dalla consapevolezza delle modifiche o correzioni apportate ai formulari la conoscenza dei predetti provvedimenti ablativi e/o sospensivi delle autorizzazioni.

Detta conoscenza inoltre è stata erroneamente desunta dall'obbligo, previsto dall'art. 4 del regolamento di iscrizione

all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, di verificare che il destinatario dei rifiuti sia munito delle prescritte autorizzazioni, in quanto la violazione di tale obbligo non comporta l'automatica applicazione di sanzioni ovvero la perdita automatica dell'iscrizione all'albo medesimo come affermato in sentenza.

Erroneamente, infine, è stata desunta la conoscenza dei provvedimenti di revoca o sospensione delle autorizzazioni dalle modalità pubbliche di convocazione delle conferenze di servizi che adottano i citati provvedimenti, in quanto la società BSA non rientra tra i soggetti destinatari delle convocazioni delle predette conferenze di servizi.

Con l'ultimo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in relazione alla richiesta di riduzione della pena e di applicazione nella massima estensione delle attenuanti generiche.

Con memoria difensiva depositata il 15.2.2012 l'Avvocatura dello Stato per conto della parte civile Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con memoria difensiva la parte civile Comune di Milano ha, a sua volta, chiesto il rigetto del ricorso, deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame.

Il ricorso non è fondato.

La Corte rileva dall'esame degli atti, in ordine alla eccezione di nullità del dibattimento d'appello formulata nell'interesse dell'imputato B.D., che a seguito della presentazione di certificazione medica all'udienza del 6 giugno 2011 la Corte territoriale ha provveduto a rinviare il dibattimento per impedimento dell'imputato, già sottoposto ad intervento di colecistectomia. Solo all'udienza del 27.9.2011 è stata disattesa un'ulteriore richiesta di rinvio per la medesima causale con ordinanza nella quale si osserva che il certificato medico prodotto «attesta la mera convenienza a non intraprendere un viaggio dalla Bulgaria e non l'assoluto impedimento stante anche l'ambidattoria dei controlli previsti che possono essere somministrati utilmente anche in Italia».

Orbene, la motivazione dell'ordinanza costituisce corretta applicazione del disposto dell'art. 420 ter che richiede l'esistenza di un impedimento assoluto a comparire perché debba essere disposto il differimento dell'udienza.

Anche il secondo motivo di ricorso comune ad entrambi i ricorrenti è infondato.

Ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 178, la gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse, il cui svolgimento richiede la cooperazione e la responsabilizzazione di tutti i soggetti che se ne occupano.

Emerge, infatti, dall'esame del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 188, 193 e ss., che tutti i soggetti che intervengono nel circuito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi stessi posti in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento mediante l'accertamento della conformità dei rifiuti a quanto dichiarato dal produttore o dal trasportatore, sia pure tramite la verifica della regolarità degli appositi formulari, nonché la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte del soggetto al quale i rifiuti sono conferiti per il successivo smaltimento.

È, perciò, evidente che l'inosservanza degli obblighi imposti dalla legge, oltre ad integrare le fattispecie contravvenzionali previste dal testo unico sull'ambiente, può essere valutata quale elemento indiziario dell'elemento psicologico che integra le ipotesi delittuose previste in detta materia.

Orbene, la sentenza impugnata con motivazione assolutamente esaustiva, che non può formare oggetto di contestazione in punto di fatto in sede di legittimità, ha affermato che gli imputati non sono responsabili del mero omesso controllo della esistenza e validità delle autorizzazioni delle quali dovevano essere in possesso i siti di conferimento dei rifiuti, ma avevano la piena consapevolezza che dette autorizzazioni erano inesistenti o scadute di validità, così configurandosi gli elementi soggettivo ed oggettivo del reato loro ascritto.

L'accertamento sul punto risulta fondato su una serie di risultanze probatorie e indiziarie che si palesano assolutamente univoche e concordanti ai fini dell'accertamento richiesto.

La sentenza invero contiene il puntuale riferimento a risultanze di intercettazioni telefoniche e ad operazioni di controllo della polizia giudiziaria, che hanno verificato conferimenti di rifiuti all'impianto di Milano avvenuti in modo assolutamente clandestino, del tutto «in nero».

I F.I.R. sono evidentemente indicati dalla sentenza quali elementi indiziati della strumentalità delle correzioni al fine di effettuare i conferimenti nei siti privi di autorizzazione, di cui, secondo i giudici di merito, non potevano non avere consapevolezza i trasportatori dei rifiuti in considerazione del rilevante numero di volte (66 volte) in cui il fatto si è ripetuto. Anche le contestazioni in punto di diritto delle argomentazioni della sentenza, a proposito degli obblighi imposti al trasportatore dall'art. 4 del regolamento di iscrizione all'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, appaiono scarsamente conferenti, considerato che la violazione dell'obbligo di verifica della regolarità delle autorizzazioni dei destinatari dei rifiuti è comunque produttiva di sanzioni, mentre a nulla rileva l'automatismo o meno della loro applicazione.

Sulla pena, infine, vi è adeguata motivazione mediante il riferimento ai criteri prescritti dall'art. 133 c.p..

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.

Segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione di quelle sostenute nel grado dalle parti civili.

**P.Q.M.**  
**(omissis)**

## LIBRI

# Responsabilità da reato delle aziende e sicurezza del lavoro

**Giovanni Catellani**

2012, 1 edizione, pagg. 282, € 39,00

Il volume, nel trattare la responsabilità da reato delle aziende ex D.Lgs. n. 231/2001, vuole essere uno strumento utile per le imprese e per i professionisti. Fornisce spunti concreti su come organizzare la tutela della sicurezza sul lavoro, illustrando concretamente gli strumenti individuati dal decreto volti ed evitare il riconoscimento di tale responsabilità:

- il Modello Organizzativo e Gestionale
- la nomina di un Organismo di Vigilanza.

Il Volume è diviso in due Parti. La Parte I dedicata ai "Modelli organizzativi e la sicurezza sul lavoro" è costituita da tre Capitoli rispettivamente dedicati:

- ai contenuti del D.Lgs. n. 231/2001, a come deve essere predisposto il Modello Organizzativo e Gestionale e al ruolo dell'Organismo di Vigilanza
- alle responsabilità delle figure aziendali deputate alla tutela della sicurezza. Nel trattare il tema si evidenziano le più importanti sentenze in materia
- alla recente e rilevante sentenza relativa al caso della ThyssenKrupp S.p.a.

La Parte II del Volume riporta e analizza esempi di Best Practices aziendali che rappresentano casi concreti di soluzioni e sistemi adottati dalle aziende per la prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro.

In Appendice al Volume:

- documentazione normativa essenziale,
- esempi di delibere per avviare in azienda il percorso previsto dal D.Lgs. 231 e tenere aggiornato il Modello.

### Per informazioni

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** ([www.shopwki.it/agenzie](http://www.shopwki.it/agenzie))
- **www.ipsoa.it**
- **Ufficio Vendite Dirette Indicialia**  
(tel. 06.51961111 - fax 06.51961145)
- **Agente Indicialia di zona** ([www.indicialia.it](http://www.indicialia.it))

